



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 106/17**

Lussemburgo, 18 ottobre 2017

Sentenza nella causa C-409/16

Maria-Eleni Kalliri / Ypourgos Esoterikon e Ypourgos Ethnikis Paideias kai  
Thriskevmaton

**Una normativa che prevede, quale criterio di ammissione alla scuola di polizia, una statura minima indipendentemente dal sesso può costituire una discriminazione illecita nei confronti delle donne**

*Una misura siffatta può non risultare necessaria per garantire il buon funzionamento dei servizi di polizia*

Con decisione del capo della Polizia greca veniva pubblicato un bando di concorso per l'ammissione alla scuola di polizia greca per l'anno accademico 2007-2008. Tale bando riprendeva una disposizione della legge greca ai sensi della quale tutti i candidati, indipendentemente dal sesso, devono avere una statura minima di m. 1,70. Alla sig.ra Maria-Eleni Kalliri veniva negato di partecipare al concorso con la motivazione che la stessa non raggiungeva la statura prevista.

La sig.ra Kalliri ha quindi introdotto un ricorso dinanzi al Dioikitiko Efeteio Athinon (Corte amministrativa di Atene) avverso tale decisione, ritenendo di aver subito una discriminazione fondata sul sesso. Il Dioikitiko Efeteio Athinon ha annullato la decisione, dichiarando che la legge greca non era conforme al principio costituzionale di uguaglianza tra uomini e donne.

Il Ministro greco degli Interni (Ypourgos Esoterikon) e il ministro greco della pubblica istruzione e dei culti religiosi (Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton) hanno impugnato tale decisione dinanzi al Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia). Detto giudice chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione<sup>1</sup> osti a una normativa nazionale che fissa una statura minima identica per tutti i candidati, uomini e donne, al concorso di ammissione alla scuola di polizia.

Con la sentenza odierna, la Corte statuisce che la fissazione di una statura minima identica per tutti i candidati, uomini o donne, costituisce una discriminazione indiretta, dal momento che sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini.

Tuttavia, una siffatta regolamentazione non costituisce una discriminazione indiretta vietata quando ricorrono due condizioni, la cui esistenza deve essere verificata dal giudice nazionale: 1) la regolamentazione deve essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima, come quella di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia<sup>2</sup>, e 2) occorre che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale scopo siano appropriati e necessari.

A tal riguardo, sebbene sia vero che talune funzioni di polizia possano esigere l'utilizzo della forza fisica e presupporre un'idoneità fisica particolare, va cionondimeno rilevato che altre funzioni, quali l'assistenza ai cittadini o la regolazione del traffico stradale, non richiedono apparentemente un particolare impegno fisico.

<sup>1</sup> Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 1976, L 39, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 269, pag. 15, in prosieguo: la «direttiva 76/207»). Vedasi anche la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23) nonché la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

<sup>2</sup> Sentenze del 13 novembre 2014, *Vital Pérez* (C-416/13, vedasi comunicato stampa n. 149/14), e del 15 novembre 2016, *Salaberria Sorondo* (C-258/15, vedasi comunicato stampa n. 125/16).

Peraltro, anche a voler ritenere che tutte le funzioni esercitate dalla polizia greca richiedano un'idoneità fisica particolare, una siffatta idoneità non è necessariamente connessa al possesso di una statura minima. In ogni caso, l'obiettivo di garantire l'effettivo assolvimento della missione della polizia potrebbe essere conseguito con misure meno svantaggiose per le donne, quali una preselezione dei candidati che consenta di verificare le loro capacità fisiche.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*